



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 04/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2158

Comune di Andrano (LE). Variante al P.R.G. nuovo assetto viario Zona C1, Zona C2, Zona F1.5 e Zona E1 - Agricola, aree limitrofe allo Stadio Comunale. D.C.C. n. 1 del 18-03-2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Andrano (LE), dotato di P.R.G., ha adottato una variante, giusta Delibera di C.C. n. 01 del 18/03/2009, relativa a superfici ubicate nei pressi dello Stadio Comunale ed inerente aree già tipizzate quali Zona C1, Zona C2, Zona F1.5 e Zona E1 Agricola.

Con nota acquisita dal Servizio Urbanistica in data 31-12-2009 con prot. 8407, il Comune di Andrano ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Copia della Del. di C.C. n. 1 del 18/03/2009, di adozione di variante (ex art. 16 L.R. 56/1980) con allegati i seguenti elaborati:

Elaborato n. 1 Relazione illustrativa e Paesaggistica

Elaborato n. 2 Inquadramento Territoriale su stralcio PRG vigente con riporto dei “territori costruiti” Scala 1:5000

Elaborato n. 3 Zonizzazione su P.R.G. vigente masterizzato Zonizzazione PRG vigente su aerofotogrammetria aggiornata Scala 1:2000

Elaborato n. 4 Zonizzazione PRG vigente su aerofotogrammetria aggiornata con evidenziati i comparti da modificare Scala 1:2000 Zonizzazione PRG in variante su aerofotogrammetria aggiornata con evidenziati i comparti modificati Scala 1:2000

Elaborato n. 5 Zonizzazione PRG in variante con riporto delle modifiche proposte Ortofoto con inserimento della bretella e con evidenziati i comparti modificati Scala 1:2000

Elaborato n. 6 Studio Geo-idro-morfologico Scala 1:2000

Elaborato n. 7 Verifica compatibilità con il PUTT/P - Ambiti Territoriali Distinti con riporto delle emergenze Scala 1:5000

Elaborato n. 8 Verifica compatibilità con il PUTT/P -Ambiti Territoriali Distinti con riporto dei vincoli Scala 1:5000

Elaborato n. 9 Verifica compatibilità con il PUTT/P -Ambiti Territoriali Estesi (ATE) Scala 1:5000

2. Attestazione del Segretario Comunale del 21-12-2009 circa l'avvenuta pubblicazione della variante nonché circa la mancanza di osservazioni.

La variante proposta consiste nella previsione:

- di un nuovo assetto viario di una porzione di territorio comunale delimitato dalla Via Provinciale, Via

Vecchia per Tricase, Via Toma, Via Raffaello e Via Donatello;

- di una nuova perimetrazione delle zone territoriali omogenee di tipo C, F ed E presenti nell'area;
- di una modifica degli artt. 51 e 52 delle N.T.A. del PRG.

In particolare è prevista:

- 1) la formazione di una bretella stradale nella confluenza tra la Via Provinciale e la Via Vecchia per Tricase;
- 2) un diverso sviluppo lineare di una viabilità di piano utile alla congiunzione di Via Vecchia per Tricase con la Via Cellini;
- 3) una diversa configurazione geometrica e superficiaria della Zona F 1.5 (da mq. 2.087 a mq. 2.486);
- 4) una diversa configurazione geometrica e superficiaria del Comparto 6 della Zona C.1 (da mq. 14.787 a mq. 14.659);
- 5) una diversa configurazione geometrica e superficiaria del Comparto 7 della Zona C.2 (da mq. 19.675 a mq. 19.100);
- 6) un diverso parametro circa la distanza dei fabbricati dai confini (da m. 10,00 a m. 5,00).

Altresì, così come si rileva dall'elaborato n. 5, in conseguenza del diverso sviluppo lineare della viabilità tra Via Vecchia per Tricase e Via Cellini, la variante comporta anche una diversa perimetrazione della limitrofa Zona E1 (Agricole Normali) con una sostanziale compensazione tra le superfici sottratte e quelle aggiuntive.

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita relazione istruttoria del SUR che con relazione n. 02 del 17-01-2011 si è così espresso:

“Nel merito della variante proposta, considerato la modesta entità delle diverse configurazioni planimetriche proposte circa le Zone C1, C2, F 1.5 e E1, considerato che la nuova viabilità è adeguata ad una più razionale deflusso del traffico, si ritiene, per gli aspetti più propriamente di natura urbanistica, di condividere la proposta avanzata a condizione che il Comparto 7 della Zona C2, fatto salvo il nuovo sviluppo viario, sia costituito da un unico corpo superficiario, ovvero dovrà ricomprendere l'intera area a configurazione triangolare ubicata in prossimità dell'incrocio tra Via Toma e Via Raffaello.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, ovvero la prevista riduzione della distanza dei fabbricati dai confini (da m. 10,00 a m. 5,00), si ritiene di non condividere la proposta avanzata, comportando la stessa il possibile posizionamento dei fabbricati ad una distanza dai confini stradali inferiore a m.10,00, rappresentando, altresì, che la problematica connessa alla distanza tra i fabbricati potrà essere regolata, più propriamente in sede di formazione di strumentazione urbanistica esecutiva.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rappresenta che l'Amm. Com.le di Andrano in pari data della Del. di C.C. n. 1, di cui alla variante di che trattasi, con Delibera di C.C. n. 2 ha, altresì, inteso adottare la strumentazione urbanistica esecutiva relativa ai Comparti n. 6 e 7, rendendo così ridondante la formazione di uno specifico parere paesaggistico circa gli aspetti generali della variante potendo pervenire alla formazione di un parere paesaggistico più puntualmente riferito alle previsioni esecutive.

Sulla base di quanto innanzi considerato lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 8289 del 0.05.2010 ha rimesso la documentazione relativa alla citata Del. di C.C. n. 2 al competente Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione PUTT/P. “

Con nota prot. n. 1385 del 10 febbraio 2011 l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica si è espresso nei termini di seguito riportati (testualmente) :

“

Compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica della proposta di variante in

oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata in un contesto, a ridosso di aree urbanizzate, localizzato a sud dell'abitato di Andrano. L'ambito territoriale esteso "C" interessato, pertanto, pur presentando alcune peculiarità paesaggistiche sopra evidenziate, con specifico riferimento a "beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato, e non risulta interessato dalla presenza di alcun A.T.D. e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto sopra, si ritiene che le modifiche proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nè con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'A.T.E. "C", fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Peraltro, la modesta modifica della configurazione planimetrica per le zone C1, C2, F1.5 e E1, oggetto di variante, non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero privo di un rilevante grado di naturalità.

In merito ai "Beni diffusi nel paesaggio agrario" - art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., che potrebbero essere direttamente interessati dalla modifica dell'attuale configurazione planimetrica delle zone sopra citate, occorre che siano previste azioni di salvaguardia e/o di tutela, secondo quanto disposto dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. nel citato articolo.

In merito alla localizzazione periurbana delle zone interessate è auspicabile il perseguimento degli obiettivi del progetto territoriale del paesaggio regionale denominato "Patto città-campagna" il quale risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare sia urbana che rurale attraverso la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini verdi le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

Di ciò, si dovrà tenere conto nella pianificazione attuativa dei comparti i quali dovranno essere sottoposti a previo parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.""

Successivamente gli atti, unitamente alla citata relazione SUR n.02/2011 e alla Relazione Istruttoria paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio (prot. 1385 del 10-02-2011) sono stati rimessi al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 56/80, il quale nell'adunanza del 24-02-2011, si è espresso con parere n. 07/2011, di seguito riportato:

""

CONSIDERAZIONI

Dall'esame della variante adottata dal Consiglio Comunale di Andrano e di quanto reso e dal Servizio Urbanistico Regionale e dal Servizio Assetto del Territorio Regionale - Posizione Organizzativa di Lecce nelle loro Relazioni Istruttorie, si rappresenta quanto segue:

Aspetti urbanistici

Si concorda con quanto affermato dal Servizio Urbanistico Regionale e cioè che la variante proposta, attesa la modesta entità delle modifiche apportate alle configurazioni planimetriche dei Comparti 6 della Zona C.1 e 7 della Zona C.2 nonché delle Zone F1.5 ed E1 in funzione della nuova viabilità prevista, è da ritenersi condivisibile con la sola prescrizione che il Comparto 7 della Zona C.2, fermo restando il nuovo sviluppo viario previsto, conservi un'unica configurazione planimetrica in luogo di quella prevista (configurazione planimetrica triangolare) posta tra le Vie Toma e Raffaello. Inoltre, per quanto attiene alla prevista riduzione della distanza dei fabbricati dai confini (da m. 10,00 a m. 5,00) si concorda con

quanto affermato dal SUR, non ritenendo condivisibile la variante proposta agli artt. 51 e 52 delle N.T.A. del PRG potendosi configurare la possibilità di posizionamento di fabbricati dai confini stradali ad una distanza inferiore a m.10,00. Si condivide, quindi, che la problematica relativa alla distanza tra i fabbricati dai confini potrà essere regolata in sede di formazione di strumentazione urbanistica esecutiva.

Aspetti paesaggistici

Si concorda con quanto affermato dal Servizio Assetto del Territorio Regionale - Posizione Organizzativa di Lecce e cioè che la variante proposta, risulta interessare aree poste a ridosso di un contesto urbanizzato che, pur se ricomprese in un ATE di tipo "C" con specifico riferimento ai "Beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, non risultano essere caratterizzate da un elevato grado di naturalità né dalla presenza di alcun ATD e/o elementi strutturanti il territorio. Le modifiche proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con l'aspetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando, quindi, sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE di tipo "C". Difatti, la modesta modifica delle configurazioni planimetriche delle Zone C.1, C.2, F1.5 ed E1, non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale aspetto paesaggistico dei luoghi alquanto antropizzati ovvero privi di rilevante grado di naturalità. Si condivide, altresì, quanto affermato dal Servizio Assetto del Territorio Regionale - Servizio Posizione Organizzativa di Lecce in merito ai "Beni diffusi nel paesaggio agrario" che potrebbero essere direttamente interessati dalla modifica dell'attuale configurazione planimetrica e cioè che occorre che siano previste azioni di salvaguardia e/o tutela, secondo quanto disposto dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P. In generale, in merito alla localizzazione periurbana delle zone interessate è auspicabile il perseguimento degli obiettivi del progetto territoriale del paesaggio regionale denominato "Patto città-campagna" il quale risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare sia urbana che rurale attraverso la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione delle cinture verdi perturbane e dei parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini verdi, le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale. Di detta prescrizione si dovrà tenere conto nella pianificazione attuativa dei comparti i quali dovranno essere sottoposti a previo parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Aspetti ambientali

Considerata la data di adozione della variante di cui trattasi (18.03.2009) ed attesa la specificità dell'intervento proposto, si invita l'Amministrazione Comunale a formulare quesito al competente Ufficio Regionale VAS circa la eventuale verifica di assoggettabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato si propone parere favorevole con prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, condividendo la relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 02 del 17.01.2011 e la relazione istruttoria del Servizio Assetto del Territorio - Posizione Organizzativa di Lecce, prot.1385 del 10.02.2011.”“

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, nei termini innanzi riportati e facendo proprie le relazioni istruttorie prot.1385 del 10/02/11 del Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, per i profili paesaggistici, e n.02 del 17/01/11 del Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica, per i profili urbanistici (...).

““

In seguito il Comitato Urbanistico Regionale, con nota prot. 2516 del 10-03-2011, ha ritenuto necessario comunicare al Comune di Andrano la necessità di “formulare al competente Ufficio Regionale VAS circa la eventuale verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i” al fine di poter predisporre la proposta di deliberazione di Giunta Regionale.

In relazione a quanto innanzi, con nota prot. 5496 del 09-07-2012 l'Ufficio VAS della Regione Puglia ha provveduto ad inviare al Comune di Andrano e al Servizio Urbanistica copia delle Determinazione n. 119 del dirigente del Servizio Ecologia con la quale si è esclusa la variante di cui trattasi dalla “procedura di valutazione ambientale strategica” ex artt. 13-18 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si da' atto, infine, che la variante in questione non presenta situazioni di contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia adottato con deliberazioni della G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e n.2022 del 29 ottobre 2013.

Sulla scorta di quanto sopra, si propone alla Giunta di rilasciare il parere paesaggistico ex art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P nei termini di cui alla nota nota prot. n. 1385 del 10 febbraio 2011 del l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e di approvare la variante al P.R.G. del Comune di Andrano (LE) adottata con Delibera del C.C. n. 1 del 18-03-2009, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, nei limiti e nei termini di cui al parere CUR n. 07/2011.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE il parere paesaggistico ex art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P nei termini di cui alla nota nota prot. n. 1385 del 10 febbraio 2011 del l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. del Comune di Andrano

(LE) adottata con Delibera del C.C. n. 1 del 18-03-2009, nei limiti e nei termini di cui al parere CUR n. 07/2011 in toto condiviso che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente riportato;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Andrano (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
